

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2530**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI, DEL TURCO, CREMA,  
CASILLO, LABELLARTE, CARRARA, DATO, FRANCO Vittoria,  
CAVALLARO, MANCINO, MICHELINI, MUZIO, ZANDA, STANISCI,  
PIATTI, PIZZINATO, BEDIN, COMPAGNA, RIPAMONTI, VICINI,  
MURINEDDU, PILONI, VERALDI, MARITATI, BETTONI  
BRANDANI, MALABARBA e DE PAOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2003**

—————

Modifica degli articoli 1 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  
in materia di pari opportunità di accesso ai mezzi di informazione  
per la comunicazione politica

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende garantire, alla luce del nuovo articolo 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, ed all'interno delle norme di pluralismo politico in televisione, un migliore equilibrio tra donne e uomini nelle presenze televisive di carattere informativo di rete e di testata, oltre che nei telegiornali.

Si richiama infatti sempre più da molti – ed è un fatto riscontrabile mensilmente nelle rilevazioni diffuse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sollecitata a suo tempo ad una verifica dei dati per genere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna – che il tempo di parola di soggetti politici e istituzionali in tutti i telegiornali discrimina in maniera assai grave le donne, la cui percentuale di presenza televisiva oscilla per le reti Rai e Mediaset tra il 2 e il 3 per cento e per le altre emittenti, in specie La7, tra il 4 e il 5 per cento.

A ciò si aggiunga che, non soltanto la rappresentanza politica femminile in Italia, circa il 10 per cento, è la più bassa rispetto a quelle degli altri Paesi europei, ma anche che da tempo – purtroppo – le nostre reti televisive hanno acquistato fama nel mondo per l'affollamento di programmi la cui co-

reografia è costituita da giovani donne, per lo più in costumi assai succinti, che svolgono la funzione di sfondo animato (si direbbe, begli oggetti a scopo decorativo).

Tutto ciò pertanto sollecita il Parlamento italiano ad individuare forme e mezzi compatibili con la vigente normativa per garantire e tutelare il rispetto delle pari opportunità.

In tal senso, in questo disegno di legge, si propongono due modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», la cosiddetta legge sulla *par condicio*. In particolare:

– all'articolo 1, comma 1 (nelle finalità e nell'ambito di applicazione della legge), si prevede l'inserimento della parità tra uomini e donne come criterio ulteriore per garantire il rispetto alla parità di trattamento e imparzialità nell'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica;

– all'articolo 10, comma 1 (nei provvedimenti e sanzioni), si prevede tra i soggetti legittimati a denunciare le violazioni delle disposizioni della legge, anche il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica e tutela e promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne»;

b) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri possono, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telex*:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore».